



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

D.M. 3110/104

**DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA
POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. ii., concernente l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e, in particolare, l’art. 23 ter, con cui, nell’abrogare la legge 6 febbraio 1992, n.180, si dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii. e in particolare l’art. 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Ss. mm., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 dicembre 2021 – “Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1 febbraio 2010, n. 54”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativo alla “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa”, concernente le attribuzioni degli Uffici Centrali del Bilancio, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”, e, in particolare, l’articolo 2, c. 3, il quale prevede che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Difesa, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 della medesima Legge, siano destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 dello stesso articolo 2;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 17 dicembre 2021, n. 1202/2753 che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale, alla luce delle modifiche introdotte dal succitato decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2021, n. 211;

VISTO il D.P.R. n. 71 del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022 con il n. 84, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l'Europa e la Politica commerciale internazionale al Min. Plen. Vincenzo Celeste a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Min. Plen. Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 1 gennaio 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il provvedimento dell'On.le Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1385 del 5 gennaio 2022 - registrato dalla Corte dei Conti in data 7 febbraio 2022, numero 276 - con il quale è stata adottata la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del MAECI per l'anno 2022;

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e materiali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi ex decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter è attribuito alla competenza di questa Direzione Generale;

CONSIDERATO che è una priorità della politica estera italiana incentivare le iniziative che possano produrre concreti risultati in favore della pace, della sicurezza internazionale e del rispetto dei diritti umani;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 3110/19 del 2 maggio 2022, che fissa i criteri per l'erogazione dei contributi ex art. 23 ter del DPR 18/1967 a valere sul Capitolo 4548 ed, in particolare, all'art. 2 comma 1), stabilisce che "*sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'art. 1 [...] i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani*";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori Missioni Internazionali, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 5 e Doc XXVI, n. 5);

CONSIDERATO l'annuncio fatto il 17 settembre 2020 dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e dal Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, di voler riaffermare il valore della cooperazione comunale tra Germania e Italia, attraverso l'istituzione di un premio, la cui I edizione si è svolta nel 2021;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare avvio, nell'ambito delle attività di programma attribuite alla competenza di questa Direzione Generale, alla **II Edizione del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania"**, procedura che prevede l'assegnazione di contributi a **Comuni italiani** interessati a presentare progetti congiunti di collaborazione con Comuni tedeschi a cui siano legati o da un rapporto di gemellaggio o da un rapporto di partenariato o con cui abbiano realizzato in passato un progetto di cooperazione comunale e intendano proporre una riedizione aggiornata ovvero il rinnovo con un nuovo progetto di cooperazione;

CONSIDERATO che tale Premio è inteso a rafforzare la cultura di pace e la stabilità democratica in Europa, attraverso la promozione di iniziative a livello locale;

SENTITO, attraverso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, il Direttore Generale per le Relazioni Culturali dell'*Auswärtiges Amt*, Ralf Beste, e in codecisione con quest'ultimo;

TENUTO CONTO del bando pubblico contenente l'oggetto, i criteri, le modalità ed i termini di partecipazione alla procedura in questione;

DECRETA

Articolo 1

1. È indetta la **II Edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”**. In ottemperanza alla Legge 241/1990 si avvia, pertanto, il procedimento volto, innanzitutto, alla selezione di progetti che mirino a promuovere la collaborazione fra Comuni italiani e tedeschi e, successivamente, all’assegnazione e all’erogazione di contributi da parte della Direzione Generale per l’Europa e la Politica Commerciale Internazionale (DGUE) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) alle iniziative ritenute più meritevoli.

2. Si approva il relativo bando pubblico contenente l’oggetto, i criteri, le modalità ed i termini di partecipazione alla procedura di concessione dei contributi a valere sui fondi del Capitolo 4548 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Articolo 2

La DGUE provvederà alla pubblicazione del presente decreto e del relativo bando sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (www.esteri.it) ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e succ. mm. ii.

Roma, il 19 dicembre 2022

Il Direttore Generale
Min. Plen. Vincenzo Celeste